

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 27

Riunione del 3 dicembre 2008

Sono presenti:

- |                     |              |            |
|---------------------|--------------|------------|
| - Avv. Fabrizio     | FILIPPUCCI   | PRESIDENTE |
| - Avv. Gian Roberto | CALDARA      | COMPONENTE |
| - Avv. Antonio      | AMATO        | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra     | D'Alessandro | Segretaria |

### 15.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .

- **SPIGA MASSIMILIANO - tesserato**

La Commissione Giudicante Nazionale

Esaminati gli atti e rilevate le prove acquisite;

presa visione dei documenti presentati;

udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Federale;

***osserva***

preliminarmente non è ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio fatta pervenire dall'incolpato , sul presupposto di una "serena difesa".

Invero, la richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale, deve essere accompagnata da comprovate motivazioni di seria impossibilità, ovvero di serio impedimento, ma comprovato, di organizzare la propria difesa.

D'altra parte, la chiarezza della norma in ordine alla definizione dei procedimenti, non avrebbe potuto comunque consentire il rinvio dell'udienza dibattimentale, giusta formulazione dell'art. 18 R.G.

Passando alla trattazione del merito, Spiga Massimiliano di fatto ha esercitato funzioni di Presidente della Polisportiva Aurora, pur essendo stato egli sostituito da Atzeni Giuseppe, avendo intrattenuto rapporti con il Banco di Sardegna, relativamente ad una sponsorizzazione, ricevendosi i denari dello sponsor ed emettendo regolare fattura per questo titolo.

./.

L'istruttoria anche testimoniale, non ha consentito di raggiungere la prova della intera restituzione di quanto elargito dallo sponsor Banco di Sardegna per complessivi € 16.800,00 (euro sedicimilaottocento/00 .==.) ai quali comunque vanno detratti € 6.800,00 (euro seimilaottocento/00 .==.) per ammissione stessa del creditore per averli ricevuti.

Il comportamento tenuto da Spiga Massimiliano si pone al limite del verosimile e la responsabilità vada allo stesso riconosciuta per i fatti ascritti in suo danno, che convergono tutti inequivocabilmente nella violazione dei principi di correttezza e probità sportiva

**P.Q.M.**

Delibera infliggere a Spiga Massimiliano la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei.

F.to IL PRESIDENTE  
Avv.FabrizioFilippucci

Affisso il 4 dicembre 2008